

Sardegna

Legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Art. 5)

Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21.

Publicata nel B.U. Sardegna 21 agosto 1998, n. 25.

Art. 5

Esercizi di affittacamere.

1. Sono esercizi di **affittacamere** le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari.
2. L'attività di **affittacamere** può essere altresì esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare, in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può assumere la denominazione di "locanda".
3. Gli **affittacamere** devono assicurare i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
 - a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
 - b) sostituzione di biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
 - c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
 - d) recapito postale e telefonico.
4. Gli **affittacamere** possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande e, su richiesta del cliente, provvedere al rigoverno aggiuntivo delle camere.
5. Per i requisiti tecnici, edilizi ed igienico sanitari si fa riferimento all'art. 3.
6. Per gli obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività si fa riferimento al comma 4 dell'art. 3.
7. La [legge regionale 22 aprile 1987, n. 21](#), concernente «Disciplina e classifica provvisoria delle strutture ricettive "1 stella-locanda", a modifica ed integrazione della [legge regionale 14 maggio 1984, n. 22](#)», è abrogata.